

## Copia di deliberazione del consiglio comunale

N. .... 20 ..... del Reg.

Data .... 28/06/2004

OGGETTO: **Modifiche al Regolamento Comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. Approvazione del nuovo articolato.**

L'anno duemila **quattro**, il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore **19,08**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Santoro	Francesco	X		Di Vito	Mario		X
Bucco	Filippo		X	Ciccaglione	Mario	X	
Fornito	Domenico	X					
Gesualdi	Stefano	X					
Bergantino	Eugenio	X					
Fabale	Giuseppe	X					
Di Griscio	Antonio	X					
Codianni	Antonio	X					
Ferro	Giuliano		X				
Iamele	Fano	X					
Marzano	Pasquale	X					

Assegnati n. 12....

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. .... **9** .....

In carica n. 13... compreso il Sindaco

Assenti n. .... **3** .....

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del consiglio, i sigg.:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il signor **Ing. Francesco Lucio Santoro** nella sua qualità di **Sindaco**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), segretario comunale signor. **Dr. Ciro Ramunni**

La seduta è **pubblica**

Nominati scrutatori i signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premessa che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole;

Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

Il segretario comunale (art. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

Il funzionario competente a regolarla tecnicamente.

Identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig./ra.:

presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il segretario comunale

IL PRESIDENTE

dr. Ciro Ramunni

l/ro Ing. F. I. Santoro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, Prot. 3248

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 9 AGO. 2004  
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.  
residenza comunale, il 9 AGO, 2004



Il responsabile del servizio  
dr. ~~Ciro Ramunni~~

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:  
è divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

residenza comunale, il .....

Il responsabile del servizio

l/ro .....

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

residenza comunale, il .....



Il responsabile del servizio

l/ro .....

**OGGETTO: Modifiche al Regolamento Comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità - Approvazione nuovo articolato.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D.Lgs. 15/11/1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 3 del sopracitato D.Lgs. n° 507/1993, con proprie deliberazioni n. 11 e n° 12 entrambe in data 07/07/2003 - esecutive- venivano approvati: "Regolamento Comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" e "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità", in conformità alla disciplina generale dettata dal medesimo D.Lgs. n° 507/93;

Visto che, con i decreti legislativi n.ri 471 - 472 e 473 del 18/12/1997, è stata riformata la disciplina delle sanzioni amministrative per tutte le violazioni concernenti l'applicazione delle imposte di che trattasi;

Visti, altresì, :

- il D.L.gs. 19/06/1997 n° 218, concernente l'accertamento con adesione;
- la Legge 27/07/2000 n° 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente;
- la Legge 28/12/2001 n° 448;

Ritenuto di dover apportare ai "Regolamenti comunali per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e l'imposta comunale sulla pubblicità" le dovute variazioni;

Visto che gli Uffici Comunali, in relazione alle direttive date da questa Amministrazione, in applicazione della nuova normativa sanzionatoria, ha predisposto gli atti necessari per l'adozione del provvedimento in argomento;

Visto che, con le modifiche proposte, vengono profondamente modificati i regolamenti ora in vigore, per cui , anche per una più chiara riformulazione e consultazione, si rende necessario dare corso alla sua riarticolazione;

Dato atto, ai fini del disposto dell'art.2 del D.L.gs n° 507/1993, che la popolazione residente di questo Comune, riferita al 31 Dicembre 2003, risulta, dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, di n° 1932 abitanti, per cui il Comune appartiene alla Calsse V;

Visto l'art.3 dello stesso D.L.gs. 15/11/1993, n°507, che disciplina, fra l'altro, l'adozione del Regolamento;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dagli Uffici, nel tespo proposto dalla Giunta Comunale;

Visto l'art. 7 del T.U. 267/2000;

Ritenuto lo schema di Regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

Visto il Capo 1 del D.Lgs 15 Novembre 1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.gs 18 Agosto 2000 n°267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Con voto unanime dei consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1)- Di approvare le modifiche ed integrazioni ai vigenti Regolamenti Comunali per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, come meglio richiamati in narrativa, quali risultano dal nuovo testo riformulato che si compone di n° 68 articoli e che viene allegato alle presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

**2)-Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati i regolamenti ora in vigore, nonchè ogni altra disciplina con esso contrastante.**

**COMUNE DI CELENZA VALFORTORE**

*PROVINCIA DI FOGGIA*

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E  
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**COMUNE DI CELENZA VALFORTORE**

PROVINCIA DI FOGGIA

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**SOMMARIO**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>TITOLO I</b>		
	<b>APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'</b>	20	Gestione contabile dell'imposta
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>	21	Contenzioso
1	Oggetto del Regolamento	22	Maggiorazioni consentite ai comuni turistici
2	Gestione del servizio		<b>CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI</b>
3	Funzionario responsabile	23	Principi generali
4	Presupposto dell'imposta	24	Informazione del contribuente
5	Soggetto passivo dell'imposta	25	Conoscenza degli atti e semplificazione
	<b>CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'</b>	26	Motivazione degli atti - Contenuti
6	Obbligo della dichiarazione	27	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti
7	Casi di omessa dichiarazione	28	Interpello del contribuente
	<b>CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'</b>		<b>CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>
8	Aggiornamento piano generale degli impianti	29	Accertamento con adesione
9	Limiti delle tipologie e delle quantità degli impianti pubblicitari	30	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
10	Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti	31	Procedure per l'accertamento con adesione
11	Rimborso di spesa	32	Atto di accertamento con adesione
12	Esposizione della pubblicità a cura del Comune	33	Adempimenti successivi
	<b>CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE</b>	34	Perfezionamento della definizione
13	Modalità di applicazione dell'imposta		<b>CAPO VII - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO</b>
14	Pagamento dell'imposta	35	Compenso incentivante al personale addetto
15	Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale	36	Utilizzo del fondo
16	Rettifica ed accertamento d'ufficio		<b>CAPO VIII - LIMITAZIONI E DIVIETI</b>
17	Tariffe	37	Divieti generici
18	Riduzioni dell'imposta	38	Limitazioni sulla pubblicità fonica
19	Esenzioni dall'imposta	39	Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
			<b>CAPO IX - SANZIONI</b>
		40	Sanzioni tributarie ed interessi
		41	Sanzioni amministrative

	<b>TITOLO II</b>		
	<b>Gestione del servizio di pubbliche affissioni</b>		
	<b>CAPO I - NORME GENERALI</b>		
42	Istituzione del servizio		
43	Oggetto del regolamento		
44	Gestione del servizio		
45	Funzionario responsabile		
46	Soggetto passivo		
47	Definizione e finalità del servizio		
	<b>CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI</b>		
	<b>AFFISSIONI DIRETTE</b>		
48	Superficie degli impianti		
49	Ripartizione della superficie e degli impianti		
50	Spazi privati per le affissioni dirette		
51	Autorizzazione per le affissioni dirette		
52	Rimborso di spese		
	<b>CAPO III – MODALITA' PER EFFETTUARE</b>		
	<b>LE AFFISSIONI</b>		
53	Modalità per le pubbliche affissioni		
54	Consegna del materiale da affiggere		
55	Annullamento della commissione		
	<b>CAPO IV - TARIFFE</b>		
56	Tariffe		
57	Maggiorazioni consentite ai comuni turistici		
58	Riduzione del diritto		
59	Esenzione dal diritto		
	<b>CAPO V – MODALITA' DI APPLICAZIONE</b>		
	<b>DEL DIRITTO</b>		
60	Pagamento del diritto - Recupero di somme		
61	Gestione contabile delle somme riscosse		
62	Contenzioso		
63	Accertamento con adesione - Statuto dei diritti del contribuente		
	<b>CAPO VI – SANZIONI</b>		
64	Sanzioni tributarie e interessi - Sanzioni amministrative		
	<b>TITOLO III</b>		
	<b>CAPO I - NORME COMUNI</b>		
65	Rinvio ad altre disposizioni		
66	Pubblicità del regolamento		
67	Variazioni del regolamento		
68	Entrata in vigore		

## **Titolo I**

### **APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

#### **CAPO I - NORME GENERALI**

##### **ART. 1**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.
2. La disciplina del servizio delle pubbliche affissioni sarà oggetto di apposito separato regolamento.

##### **ART. 2**

##### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
  - con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; - con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
3. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
4. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere *b* o *c* del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
5. Nel caso di gestione in forma diretta, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

##### **ART. 3**

##### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l'organizzazione del personale;
  - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.



**ART. 4**  
**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**  
*(Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

**ART. 5**  
**SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA**  
*(Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**CAPO II – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'**  
*(Art. 3, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

**ART. 6**  
**OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE**  
*(Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

2. Sarà cura del "funzionario responsabile" di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

**ART. 7**  
**CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE**  
*(Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

- all'art. 13 - effettuata con veicoli;

- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;

- all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o

- comma 2      piazze;  
- effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- comma 3      - effettuata con palloni frenati e simili;
- comma 4      - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5      - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

### **CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'**

*(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

#### **ART. 8**

##### **AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

*(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il "Responsabile del servizio di cui al precedente art. 3, qualora lo ritenga necessario, proporrà alla Giunta Comunale l'aggiornamento del "Piano Generale degli impianti", a suo tempo adottato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. La proposta di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

#### **ART. 9**

##### **LIMITE DELLE TIPOLOGIE E DELLE QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

*(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Le variazioni al piano generale degli impianti dovranno essere comunque contenute, per ogni tipologia, nelle seguenti quantità:
- a) N. 10 impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
  - b) N. 10 impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
  - c) N. 20 impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
  - d) N. 10 impianti ai margini delle strade.

#### **ART. 10**

##### **PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

*(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione:

- per la pubblicità ordinaria (art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993);
- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni; sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 2 mesi.

**ART. 11  
RIMBORSO DI SPESE**

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 50,00, così determinato:

a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi .....	€	35,00
b) Rimborso stampati .....	€	15,00
Tornano	€	50,00

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

**ART. 12  
ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE**

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, disponendo di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà dal preventivo redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

**CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE**

**ART. 13  
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
(Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

**ART. 14**  
**PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**  
(Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

**ALTERNATIVI**

3. La riscossione coattiva si effettua mediante il concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

3. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. A tali fini, l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

**ART. 15**  
**PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE**  
(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

**ART. 16**  
**RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**  
(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

**ART. 17**  
**TARIFFE**

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella

misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportati in tariffa per farne parte integrante.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

**ART. 18**

**RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**

*(Art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

**ART. 19**

**ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

*(Art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

**ART. 20**

**GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA**

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

**ART. 21**

**CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale, con la procedura prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**ART. 22**

**MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI**

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, essendo questo comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti oggettivi indici:
  - rientro dei non residenti
  - afflusso di turisti legato ad attività culturali e manifestazioni folcloristiche

alle tariffe di cui agli articoli 12, commi 2, 3, 4 e 5 e all'art. 15 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il periodo relativo al mese di agosto viene applicata una maggiorazione del . . . . .%.

## CAPO V - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

### ART. 23 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

### ART. 24 INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

### ART. 25 CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso della tassa rispetto a quello richiesto.

### ART. 26 MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

**ART. 27**

**TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI**

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

**ART. 28**

**INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

## CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### ART. 29 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sulla pubblicità, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 3.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

### ART. 30 AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

### ART. 31 PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 29 e 30 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le pubblicità cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente alle pubblicità oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole pubblicità contenute nello stesso atto o dichiarazione.

### ART. 32 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascuna pubblicità, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un .....

### ART. 33 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni



dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 32 con le modalità di cui al precedente art. 14.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dal precedente art. 14, comma 3.

#### ART. 34

##### PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 33, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 33.

## CAPO VII - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

### ART. 35 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1. E' istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

#### ALTERNATIVI

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 50% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

### ART. 36 UTILIZZAZIONE DEL FONDO

1. Le somme di cui al precedente art. 35, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra: il 15% e il 20%;
- b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra: il 35% e il 40%;
- c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: il 50% e il 55%. Sempre nel limite del 100% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità ivi comprese le sanzioni ed interessi.

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

## **CAPO VIII - LIMITAZIONI E DIVIETI**

*(Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

### **ART. 37 DIVIETI GENERICI**

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
  - a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
  - a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

### **ART. 38 LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA**

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 14,00 , alle ore 17,00 e dalle ore 20,00 alle ore 9,00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

### **ART. 39 LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI**

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:

divieto di consegna dei volantini o altro materiale pubblicitario con la forma "porta a porta" dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e dalle ore 20,00 alle ore 9,00 .

## CAPO IX - SANZIONI

### ART. 40

#### SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

(Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,65 ad euro 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.
4. Per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento della imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% della imposta non versata o tardivamente versata. La sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. Alle violazioni previste dal presente regolamento si applica l'istituto del "ravvedimento operoso" nei limiti e con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
6. Sulle somme dovute per l'imposta si applicano interessi di mora nella misura vigente nel tempo per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### ART. 41

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni amministrative ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8, e alle altre finalità previste dal presente regolamento.

## Titolo II

# GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

### CAPO I - NORME GENERALI

#### ART. 42 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

#### ART. 43 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.

2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

#### ART. 44 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:

a) in forma diretta;

b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'onori.

3. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

#### ART. 45 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

a) l'organizzazione del personale;

b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

**ART. 46**  
**SOGGETTO PASSIVO**

*(Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

**ART. 47**  
**DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO**

*(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cioè destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

## CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI AFFISSIONI DIRETTE

### ART. 48

#### SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq.....  
(.....) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

### ART. 49

#### RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
  - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica ..... 30%
  - b) alle affissioni di natura commerciale ..... 40%
  - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. .... 30%.
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### ART. 50

#### SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

### ART. 51

#### AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:
  - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
  - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
  - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
  - d) disegno dell'impianto.
2. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Responsabile del servizio.
3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 1 mese. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 1 mese.

**ART. 52  
RIMBORSO DI SPESE**

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 50,00, così determinato:

a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi .....	€	35,00
b) Rimborso stampati .....	€	15,00
	Tornano	€ <u>50,00</u>

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.



### CAPO III

## MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

#### ART. 53

#### MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

#### ART. 54

#### CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

**ART. 55**  
**ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 12.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

## CAPO IV - TARIFFE

### ART. 56 TARIFFE

(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche

affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

### ART. 57 MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, essendo questo Comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti oggettivi indici:

- rientro dei non residenti
- afflusso di turisti legato ad attività culturali e manifestazioni folcloristiche

alle tariffe di cui all'art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, per il periodo relativo al mese di agosto viene applicata una maggiorazione del .....%.

### ART. 58 RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

### ART. 59 ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## CAPO V – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

### ART. 60

#### PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

*(Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

### ART. 61

#### GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

### ART. 62

#### CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, territorialmente competente, con le modalità previste dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

### ART. 63

#### ACCERTAMENTO CON ADESIONE - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Per quanto occorre ed in quanto compatibile, si applicano:

- il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 concernente l'accertamento con adesione; - la legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente lo statuto dei diritti dei contribuenti.

## CAPO VI – SANZIONI

### ART. 64

#### SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché le norme del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

## Titolo III

### CAPO I – NORME COMUNI

#### ART. 65

##### RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

#### ART. 66

##### PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### ART. 67

##### VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### ART. 68


##### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2005.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del ..... con  
atto n. ....;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....  
.....;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta  
del ..... n. ....;
- 4) E' stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15  
giorni consecutivi dal ..... al .....;
- 5) E' entrato in vigore il 1° gennaio 200 .....;
- 6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 35, comma 2 del D.Lgs. 15  
novembre 1993, n. 507 con lettera n. .... in data .....

Data .....



Il Segretario Comunale

.....